

Comune di MASULLAS

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE approvato con atto di C.C. n° 07 del 19.03.2009

Indice

Titolo I – Principi

- art. 1 Profili Istituzionali
- art. 2 Tutela degli animali

Titolo II – Ambito d'applicazione

- art. 3 Ambito di applicazione
- art. 4 Esclusioni

Titolo III – Disposizioni generali

- art. 5 Detenzione di animali
- art. 6 Maltrattamento di animali
- art. 7 Abbandono di animali
- art.8 Avvelenamento - uccisione di animali

Titolo IV – Cani

- art. 9 Denuncia detenzione cani – iscrizione anagrafe canina – inserimento microchip
- art. 10 Eccezioni
- art. 11 Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento
- art. 12 Accalappiamento cani vaganti
- art. 13 Abbandono animali da affezione
- art. 14 Soppressione eutanasica per gravi malattie incurabili
- art. 15 Modalità di detenzione di animali da affezione da parte ei privati
- art. 16 Divieto di detenzione di cani alla catena e dell'uso di collari di costrizione
- art. 17 Disposizioni particolari per cani pericolosi
- art. 18 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- art. 19 Obbligo di raccolta degli escrementi
- art. 20 Disturbo della quiete pubblica

Titolo V – Gatti

- art. 21 Compiti dell'ASL
- art. 22 Alimentazione dei gatti

Titolo VI – Disposizioni finali

- art. 23 Sanzioni
- art. 24 Vigilanza
- art. 25 Inumazione degli animali
- art. 26 Incompatibilità ed abrogazione di norme
- art. 27 Norma finale

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1

Profili istituzionali.

1. Il Comune di MASULLAS, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Il Comune di MASULLAS individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

Art. 2

Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 e alle L.R. n. 21/94 e n. 35/96, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali in ossequio alle disposizioni della legge.

Titolo II - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3

Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie della popolazione canina e felina che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di MASULLAS.

Art. 4

Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
 - γ) ai cani in servizio presso i reparti dei Corpi di Polizia dello Stato e Locali, della Protezione Civile Comunale, Regionale e Nazionale nonché di quelli al servizio delle persone diversamente abili.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

Detenzione di animali.

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi altro titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi altro titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi altro titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. Qualora l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti produca all'animale gravi sofferenze, il proprietario ovvero detentore potrà essere deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della vigente legislazione penale in materia.

Art. 6

Maltrattamento di animali.

1. Salvo quanto previsto dalla vigente legislazione penale in materia, è assolutamente vietato:
- a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
 - b. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - c. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - d. tenere animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
 - e. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, utilizzo di collari elettrici, a punte, ad ultrasuoni o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. Gli addestratori di animali, a qualsiasi titolo e finalità, devono dare documentata comunicazione della propria attività alla struttura veterinaria della ASL;
 - f. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
 - g. utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali;
 - h. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
 - j. Trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - k. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Art. 7

Abbandono di animali.

1. E' assolutamente vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale.

Art. 8

Avvelenamento – uccisione di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi pubblici ovvero privati ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'ASL, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno rilevato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Chiunque per crudeltà ovvero senza necessità, cagiona la morte di un'animale, sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della vigente legislazione penale in materia.

Titolo IV - CANI

Art. 9

Detenzione cani – iscrizione anagrafe canina – inserimento microchip.

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Chiunque sia possessore o detentore di cani, è obbligato ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina presso il competente Ufficio di Polizia Urbana entro 60 giorni dalla nascita ovvero entro 10 giorni dall'acquisizione del possesso.
4. Entro 30 giorni dall'iscrizione di cui al comma precedente, il Comune richiede l'inserimento del microchip a cura del Servizio Veterinario ASL ovvero per mezzo di un veterinario con questi convenzionato, con le modalità di cui alla legge L.R. n. 21/94 e n. 35/96.

5. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.

6. I cani provenienti da altre Regioni nei quali è già stato attivato il servizio di anagrafe e microchip sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe regionale, considerando validi tutti i contrassegni già apposti, mentre quelli provenienti dall'estero ovvero da regioni ove non è stata ancora istituita l'anagrafe canina, sono soggetti sia all'iscrizione che all'inserimento del microchip.

7. I proprietari ed i detentori dei cani di cui al comma precedente provvedono a farne denuncia all'A.S.L. competente per territorio entro 10 giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alla legislazione regionale e nazionale.

Art. 10

Eccezioni

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed all'inserimento del microchip, non si applicano ai cani appartenenti alle Forze di Polizia e a quelli che soggiornano per un periodo massimo di 3 mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore, a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Art. 11

Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento

1. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare al servizio Veterinario competente per territorio:

a) la morte dell'animale entro 2 giorni dall'evento, per consentire al servizio Veterinario di accertarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata, cui seguirà tempestiva comunicazione scritta;

b) la scomparsa dell'animale immediatamente e con il mezzo di comunicazione più veloce, cui seguirà entro 3 giorni la relativa comunicazione scritta;

c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i 15 giorni successivi al fatto mediante comunicazione scritta;

2. La segnalazione di scomparsa di cui alla lettera b) del comma precedente, è fatta tempestivamente anche al locale Comando della Polizia Municipale, mediante comunicazione telefonica ratificata successivamente con denuncia scritta.

Art. 12

Accalappiamento cani vaganti.

1. Al fine di contrastare e di prevenire l'abbandono degli animali ed il fenomeno del randagismo, la Polizia Municipale verrà dotata di apposito dispositivo di lettura di microchip ISO, come previsto dall'Ordinanza Ministeriale del 6 agosto 2008.

2. I cani vaganti in luogo pubblico, quando non sia presente il possessore o persona responsabile, verranno catturati con metodi indolori e senza recare danno alcuno all'animale, da parte del personale delle ASL e consegnati provvisoriamente al Canile Municipale, o, in mancanza, in un canile convenzionato, per un periodo di osservazione sanitaria della durata massima di giorni 15.

3. Durante il periodo di osservazione i cani privi di identificazione (microchip o tatuaggio), verranno iscritti all'Anagrafe Canina e verrà quindi inserito loro il relativo microchip. Come tali, risulteranno di proprietà del Comune di MASULLAS; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e ad eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici da parte dei medici veterinari dell'ASL territorialmente competente.

4. Alla fine del periodo di osservazione, tranne ove specificamente motivato, i cani che risulteranno senza proprietario verranno trasferiti definitivamente ai Canili ovvero ai Rifugi per il ricovero o affidati ai privati che ne avranno fatto richiesta.

5. Il responsabile della custodia degli animali presso il Canile Municipale o canile convenzionato, deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'ASL.

6. In caso di cattura di cani vaganti, regolarmente tatuati ovvero con microchip, gli organi deputati dovranno provvedere all'individuazione del proprietario per la successiva restituzione dell'animale, fatto salvo ulteriori responsabilità civili e penali. In questo caso, le spese di cattura e custodia del cane nonché quelle inerenti eventuali cure veterinarie sono a carico del proprietario che dovrà rifonderle agli uffici di competenza all'atto del ritiro dell'animale.

7. I cani non tatuati ovvero senza microchip ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario o detentore, devono essere inseriti nell'Anagrafe Canina Regionale a spese del proprietario medesimo o

detentore. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti eventuali cure veterinarie, sono a carico del medesimo proprietario che dovrà rifonderle all'atto del ritiro dell'animale. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative e penali configurabili nel caso di specie.

Art. 13

Abbandono animali da affezione

1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione.
2. Ai fini di legge è equiparato all'abbandono, trascorsi 60 gg. dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà dell'animale.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il proprietario o detentore sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 727 codice penale.
4. Gli animali abbandonati ovvero non reclamati dopo il termine di cui al comma 2, possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad Associazioni di protezione animale, previo trattamento sanitario profilattico.
5. I responsabili delle strutture di ricovero denominati Canili e Rifugi, danno comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio, dell'avvenuto affidamento al nuovo proprietario ai fini dell'aggiornamento della scheda segnaletica.

Art. 14

Soppressione eutanاسica per gravi malattie incurabili

1. La soppressione degli animali da affezione è consentita esclusivamente per quegli animali gravemente ammalati, incurabili ovvero per quelli di comprovata pericolosità.
2. Alla soppressione eutanاسica provvedono i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.
3. L'inosservanza delle modalità e dei casi contemplati dal comma 1° e 2° del presente articolo, comporta per l'autore del fatto il deferimento all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 727 del codice penale.

Art. 15

Modalità di detenzione di animali da affezione da parte dei privati.

1. E' vietato tenere cani ed altri animali da affezione in ambienti esterni sprovvisti di idonei ripari dal sole e dalle intemperie.
2. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di un'area di almeno 6 metri quadrati per ogni singolo capo adulto, e di altri 3 metri quadrati per ogni successivo capo ivi immesso.
3. Gli animali devono disporre di una cuccia adeguata alle loro dimensioni, sufficientemente coibentata e dovrà, inoltre:
 - a. avere il tetto impermeabilizzato;
 - b. essere chiusa su tre lati e rialzata da terra;
 - c. essere provvista di un'adeguata tettoia;
 - d. non essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. La cuccia e le pertinenze ove gli animali hanno libero accesso, devono essere ripulite dalle deiezioni e da altre lordure con cadenza almeno giornaliera, specie durante la stagione estiva.
5. I recinti dovranno essere realizzati con rete metallica ovvero con altro idoneo sistema di protezione tale da non consentire la fuga dell'animale né il contatto, anche accidentale, con i pedoni ed i bambini in transito sulla pubblica via.

Art. 16

Divieto di detenzione cani alla catena e dell'uso di collari di costrizione

1. E' vietato detenere cani legati alla catena; qualora se ne renda assolutamente necessario per motivate ragioni, è permesso detenere i cani ad una catena scorrevole che consenta adeguati movimenti e non causi disagi e sofferenze all'animale.
2. E' sempre vietato l'uso di collari di costrizione con aculei interni ovvero con dispositivi per scarica elettrica, segnali acustici, ultrasuoni e quelli che agiscono con sostanze chimiche.

Art. 17

Disposizioni particolari per cani pericolosi.

1. Il Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario, sulla base dell'anagrafe canina regionale stabilisce quali cani siano da considerarsi pericolosi ovvero impegnativi.
2. Ai proprietari di cani considerati pericolosi ovvero impegnativi è fatto obbligo di partecipare ai percorsi formativi per acquisire il relativo patentino.
3. I detentori di cani considerati pericolosi ovvero impegnativi, sono tenuti ad osservare altresì le prescrizioni che seguono:
 - a) Il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
 - b) La maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
 - c) Il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell'animale al momento dell'accesso da parte del proprietario per l'accudimento dello stesso;
 - d) Il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave;
4. I proprietari dei cani considerati pericolosi ovvero impegnativi provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio sia la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento sarà punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con le sanzioni amministrative ivi previste.

Art. 18

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro idoneo detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, ove non espressamente vietate.
2. E' fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,5 e, ove sia necessario per motivi di sicurezza, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E' vietata l'introduzione ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 19

Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi depositati dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico comunque denominata (via, piazza, giardino o altra area aperta al pubblico) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di animali per la guida di ipovedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta.

Art. 20

Disturbo della quiete pubblica.

1. Ai fini del presente Regolamento per "disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone" deve intendersi, qualsiasi atto, comportamento, immissione sonora di natura animale che disturbi le occupazioni e il riposo delle persone, superando il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni di tempo e luogo.
2. Salvo che il fatto non costituisca il reato contemplato dall'art. 659 del codice penale, qualora la suddetta immissione sonora sia provocata dall'abbaiare continuo e ripetuto del cane per lunghi periodi, specie nella fascia oraria compresa tra le 22.00 delle sera e le 07.00 del mattino, al proprietario ovvero detentore del cane si applicherà la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, previa accertamento della violazione da parte degli organi competenti.

Titolo V - GATTI

Art. 21

Compiti dell'ASL

1. L'ASL per mezzo del suo Servizio Veterinario provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'ASL, in collaborazione con il Comune e le Associazioni di Volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 22

Alimentazione dei gatti.

1. Per motivi igienico-sanitari è fatto assoluto divieto di posizionare cibo per l'alimentazione dei gatti nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico.

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Sanzioni.

1. Le trasgressioni del presente Regolamento, ad eccezioni degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione e fatte salve comunque le disposizioni di leggi e del Codice Penale in materia, sono soggette quale sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
2. Le contestazioni alle violazioni del presente Regolamento sono demandate al Servizio di Polizia Municipale, agli agenti della Forza Pubblica, al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ciascuno per la propria competenza.

Art. 24

Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento:
 - a) gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale Locale ed alle Forze di Polizia Statali;
 - b) le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali;
 - c) le Guardie Ambientali Volontarie;
2. I componenti le Associazioni Animaliste nonché qualunque altro cittadino possono segnalare ai soggetti di cui al comma 1° ogni situazione che pregiudichi la salute degli animali nonché ogni altro comportamento ritenuto contrario alle norme di legge e a quelle previste nel presente regolamento.

Art. 25

Inumazione di animali.

1. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 26

Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 27

Norma finale.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

